

mento, per effetto del quale una parte delle multe sarebbe spettata a coloro che eseguono le contravvenzioni, e n'ebbi l'approvazione di parecchi cacciatori.

Ma la Camera non approvava la mia proposta.

Del resto, quel progetto di legge non fu approvato dal Senato, di modo che ora l'Italia è retta, quanto alla caccia, da sette leggi diverse, la qual cosa è contraria all'eguaglianza che deve prevalere fra i cittadini.

Ignoro quale sia la legislazione delle altre parti d'Italia riguardo alle multe, ma so che nelle antiche provincie non vi hanno diritto coloro che eseguono le contravvenzioni, donde viene l'abituale impunità dei contravventori. Va a caccia chi vuole.

Dunque, finchè non si riformi questa parte di legislazione, è necessario che le multe siano gravi, acciò siano efficaci.

PERICOLI, relatore. Io faccio riflettere alla Camera che, mentre la tassa è annuale, la multa sarebbe per ogni contravvenzione, per cui diviene gravissima. Sebbene l'ammenda sia di 40 lire, dovendo anche pagare la tassa, si verrebbe a 60 lire; per cui anche per principio che, esagerando troppo l'ammenda, si uscirebbe da quel criterio generale che regola tutta questa specie di multe, la Commissione starebbe ferma nella sua proposta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, il ministro delle finanze ha proposto che ogni qualvolta uno è preso in contravvenzione debba pagare una multa di 100 lire; proposta appoggiata dagli onorevoli Ercole e Pissavini.

L'onorevole Paternostro Paolo ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO PAOLO. Io prego l'onorevole ministro a riflettere che qui non si tratta di contravvenzioni e infrazioni alle leggi di polizia, ma si tratta di ammenda o multa per una legge di tassa. Il principio stabilito ed accettato per le multe nelle leggi di tassa è il principio del doppio. Voi ammettete ora un altro principio; ed intanto nel secondo comma stabilite tutte le penalità che ci possano essere per le infrazioni nelle leggi attualmente esistenti.

A parte ciò, non vi pare che, esagerando le multe, otterreste lo scopo contrario? Ma è una teoria riconosciuta, che più la pena è grave e più cresce la difficoltà dell'accertamento del reato e dell'applicazione della pena stessa.

Il signor ministro ci pensi bene prima d'insistere sulla cifra proposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io insisterei. Sono convinto...

PATERNOSTRO PAOLO. Ma dica le ragioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non mi sembra che sia il caso di applicare il principio delle altre penalità, nelle quali l'eccessiva gravezza non è giovevole.

Qui si tratta di una contravvenzione che non sarà facile a scoprirsi. Anzi, a dir il vero, chi sarà trovato con armi, potrà sempre asserire di portarle per difesa personale, sebbene poi in realtà se ne serva per andare a caccia.

Convieni adunque supplirvi colpendo un po' l'immaginazione; perchè, se si sa che quando si è colti in frode, occorre pagare cento lire di multa, più difficilmente si andrà a caccia senza permesso.

DE BLASIO L. Non ostante l'insistenza dell'onorevole ministro delle finanze, in appoggio della proposta che la multa abbia da essere spinta fino a cento lire, io mi permetto di rivolgergli ancora la preghiera, perchè voglia desistere...

PRESIDENTE. Ma se ha già dichiarato di no. È inutile.

DE BLASIO L. Ed io gli rinnovo la preghiera, per un certo ordine di idee, al quale molto probabilmente il signor ministro accedrebbe. Certamente il signor ministro non ignora che la contravvenzione per il porto d'armi lunghe da fuoco, punita dal Codice penale, non conduce ad altro che a pena pecuniaria, la quale, tanto se applicata con un certo rigore tra il minimo ed il massimo, quanto se nel suo minimo, quanto infine se, a partire da questo estremo limite, il magistrato volesse accordare le circostanze attenuanti (il che non può essergli certamente vietato, ed avviene ogni giorno), potrebbe diventare inferiore di molto a quella che ora si intenderebbe di stabilire per l'esercizio della caccia senza averne ottenuto licenza. Sanno tutti, in effetti, che da nessun tribunale mai il porto d'arma lunga da fuoco senza permesso fu punito con pena maggiore di 51 lire di multa.

Ora, nell'ordine morale, quale è maggiore contravvenzione? Quella che è punita dal Codice penale per porto d'armi allo scopo probabile di offendere la sicurezza personale, oppure questa, di cui ci occupiamo, che non è altro che una contravvenzione ad una legge finanziaria? Senza dubbio è molto più grave quella preveduta e punita dal Codice penale.

Dunque io non vedrei una ragione per la quale una contravvenzione d'ordine puramente finanziario avesse da essere più gravemente punita d'un'altra che è d'ordine morale.

E tanto più io credo di dovere insistere in queste idee in quanto che noi non daremmo al magistrato veruna latitudine, stabilendo che esso abbia ad infliggere la multa di 100 lire in qualunque caso,